

**CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RETE E L'UTILIZZO IN COMODATO
D'USO GRATUITO DI APPARATI DI RETE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE FVG E DELLA
SOCIETÀ INSIEL SPA**

INTERVENGONO

- La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata "Regione", in persona del dott. Marco Padrini, nato a Spilimbergo (PN) il giorno 22 luglio 1969, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di Trieste in Via Carducci 6, il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, in qualità di Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione incardinato presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, a ciò autorizzato ai sensi degli articoli 17 e 21 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- La società Insiel SpA, di seguito per brevità denominata anche "Società" o "Insiel", con sede legale in Trieste, via San Francesco d'Assisi n. 43, codice fiscale 00118410323 (e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 00118410323 - R.E.A. TS 71598) rappresentata dal sig. Franco Conrotto, nato a Venaria (TO) il giorno 30 luglio 1963, quale Direttore Generale munito dei poteri di firma sociale e legale rappresentanza della società;
- L'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, di seguito denominata "Ente", in persona del dott. _____, nato a _____ il giorno _____, il quale interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con _____;

di seguito congiuntamente individuate anche come "Parti".

VISTI

1. il Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di information e communication technologies - ERMES (*an Excellent Region in a Multi media European Society*), approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2634, con il quale la Regione punta alla crescita delle infrastrutture e dei servizi ICT presenti sul proprio territorio;
2. la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 1989, di approvazione del "Programma di attivazione della Rete Pubblica Regionale in banda larga" il quale prevede tra l'altro che nell'attività di migrazione della RUPAR sulla Rete Pubblica Regionale (RPR) siano interessati e dunque raggiunti dalla fibra regionale anche edifici diversi dalla casa comunale, ivi comprese numerose scuole comunali;
3. la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni" e s.m.i. ed in particolare l'art. 33, comma 9 bis, il quale tra l'altro statuisce che, per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali nonché per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione e la Società strumentale deputata sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale;
4. l'art. 33, comma 9 ter, della medesima legge, ai sensi del quale le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva fissate dalla Giunta;
5. la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, e s.m.i. recante la "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" (in breve S.I.I.R.), che affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale e, in particolare, l'art. 4 ai sensi del quale gli Enti appartenenti al S.I.I.R. possono accedere ai servizi compresi nel "Repertorio" tramite la stipula di un Protocollo di intesa con la Regione;

6. la legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e s.m.i.;
7. la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 “Norme in materia di telecomunicazioni”, ed in particolare l’art. 33 ai sensi del quale la manutenzione e la conservazione delle infrastrutture per TLC di proprietà regionale competono alla Società in house Insiel SpA, interamente partecipata dalla Regione;

PREMESSO

1. che la Regione , con DGR. 4 maggio 2012, n. 732, ha aderito a FreeItalia WiFi, iniziativa che si pone in continuità con il Programma ERMES con il duplice obiettivo di garantire almeno una zona di accesso locale ad internet in modalità Wi-Fi nei Comuni della regione, aumentando in tal modo la possibilità di accesso alla rete per la collettività indistinta, con positivi effetti anche in relazione al superamento del digital divide e contribuire a realizzare, per quanto possibile, un sistema unico di autenticazione regionale per accedere in modalità Wi-Fi alla rete;
2. che, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite Insiel SpA (nel seguito Insiel) quale Società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione;

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Apparati: si intendono gli apparati di rete, compresi i dispositivi WiFi, di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia installati presso le sedi dell’Ente ovvero presso le sedi scolastiche individuate ai sensi del successivo articolo 8, come elencati –al momento della stipula del presente atto – nella scheda di cui all’Allegato sub “A”, nonché gli apparati di proprietà della Società come elencati – al momento della stipula del presente atto – nella scheda di cui all’Allegato Sub “B”;
 - b) Inventario: si intende la apposita Sezione dell’Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni di cui all’art. 37, comma 4 bis, della legge regionale 3/2011;
 - c) Rete: si intende sia la Rete Pubblica Regionale (RPR) di cui all’art. 30 della legge regionale 3/2011, sia altra connettività nella disponibilità della Regione;
 - d) RUPAR: si intende la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale, ai cui servizi l’Ente può accedere mediante stipula di apposito Protocollo di Intesa con la Regione ai sensi della legge regionale n. 9 del 14 luglio 2011, recante “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” (in breve S.I.I.R.).
 - e) Servizi di rete: si intendono, in questo contesto, i servizi di connessione alla Rete e/o di accesso a Internet fruiti tramite gli Apparati, e non ricadenti tra i servizi RUPAR di cui allo specifico Repertorio/Protocollo di Intesa, nel seguito i “Servizi”.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente atto disciplina:
 - a) il comodato d’uso gratuito degli Apparati;
 - b) la fruizione dei Servizi mediante gli Apparati;
 - c) gli obblighi e le responsabilità delle Parti.
2. Restano comunque impregiudicati, laddove non superati da quanto convenuto con il presente atto, gli impegni già eventualmente assunti dall’Ente con la Regione, ovvero con la sua Società in house Insiel Spa.

Art. 3

Cessione in comodato gratuito degli Apparati

1. Con il presente atto sono affidati all’Ente in comodato d’uso gratuito, ai sensi degli articoli 1803 e ss. del Codice Civile, gli Apparati di cui all’articolo 1 necessari ai fini della erogazione dei Servizi. Il comodato d’uso si



intende esteso a tutti gli apparati di proprietà regionale installati presso le sedi dell'Ente (ed eventualmente presso le scuole di cui all'articolo 8) ai fini della connessione alla Rete.

2. Gli Apparati in dotazione all'Ente sono registrati nell'Inventario informatico, regolarmente aggiornato dalla Regione, dal quale sono estratti i dati riportati nella Scheda di cui agli Allegati "A" e "B" al presente atto. Tali Allegati sono sottoscritti digitalmente dalle Parti in sede di conclusione del presente atto ed hanno valenza ricognitiva iniziale degli Apparati comodati. Eventuali variazioni o sostituzioni degli Apparati medesimi vengono registrate nell'Inventario e sono monitorabili dall'Ente mediante strumenti informatici dedicati.

3. Allo scopo di monitorare costantemente la qualità e il numero degli Apparati comodati, è istituito presso la società regionale in-house Insiel SpA, un data-base centralizzato che riporta i dati di sintesi, di cui agli Allegati "A" e "B", degli Apparati allocati presso gli Enti convenzionati. La tenuta e modificazione dei dati sono a cura della Società. La Regione sovraintende alla corretta gestione e aggiornamento dei dati medesimi; ciascun Ente firmatario è messo in grado, con appositi accorgimenti informatici, di visualizzare i dati relativi agli Apparati comodati nonché la cronologia delle modifiche eventualmente apportate alla consistenza dei medesimi, ai sensi del successivo comma 9.

4. Gli Apparati dovranno essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per fruire dei Servizi. L'Ente provvederà alla loro custodia con la dovuta diligenza e non potrà rimuoverli, sostituirli, manometterli in alcun modo, né cederli a terzi, neppure a titolo temporaneo, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. La sostituzione, modificazione, rimozione, manutenzione, così come qualsiasi intervento tecnico sugli Apparati potranno essere effettuati unicamente previa autorizzazione della Regione o suo delegato.

5. La Regione si riserva il diritto di controllare lo stato d'uso degli Apparati forniti e di sostituirli in qualsiasi momento. La Regione potrà, altresì, esigere in qualsiasi momento l'immediata restituzione degli Apparati forniti, oltre al risarcimento del danno, nel caso di inadempimento da parte dell'Ente anche ad una sola delle obbligazioni nascenti dal presente atto.

6. In caso di smarrimento, furto o manomissione degli Apparati, l'Ente dovrà darne immediata comunicazione alla Regione. Tale comunicazione dovrà essere confermata entro 5 (cinque) giorni e corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

7. Salvo diversi accordi scritti, alla scadenza del presente atto ed in ogni altro caso di sua cessazione, a seguito della disattivazione dei Servizi, gli Apparati dovranno essere restituiti perfettamente integri alla Regione, salvo il normale deterioramento dovuto ad un uso diligente.

8. Gli interventi di manutenzione a carico della Regione si limitano agli Apparati forniti in comodato d'uso gratuito ai sensi del presente atto.

9. La Regione si riserva la facoltà di sostituire, anche per il tramite della propria società Insiel, gli Apparati necessari alla fruizione dei Servizi e/o di modificarne le caratteristiche e le specifiche tecniche in relazione a progressi tecnologici o a deficit funzionali degli Apparati stessi, dandone comunicazione all'Ente.

10. Gli Apparati installati presso le sedi dell'Ente sono affidati in custodia al Presidente pro-tempore dell'Unione Territoriale del Friuli Centrale.

11. L'Ente, qualora individuasse un diverso referente, si impegna a darne immediata comunicazione alla Regione.

Art. 4

Modalità di installazione degli Apparati

1. La Regione si riserva di effettuare, anche mediante Insiel SpA, congiuntamente con i referenti indicati dall'Ente, un sopralluogo ricognitivo volto a definire i siti oggetto delle installazioni, nonché un sopralluogo volto alla verifica funzionale delle installazioni operate dagli Enti.

2. In caso di guasto degli Apparati, la Regione provvederà a proprie spese alla sostituzione degli Apparati guasti ed al ritiro di questi ultimi.

3. La manutenzione della Rete e degli Apparati è svolta dalla Regione per il tramite della Società Insiel, come indicato dalla normativa regionale in materia di TLC e dettagliato nella Convenzione n. 6/2015 del 31 marzo 2015, conclusa tra RAFVG e Soggetto societario.

Art. 5

Predisposizione dei dispositivi di accesso e Apparati

1. L'attivazione dei Servizi sarà preceduta da un'attività di predisposizione dei necessari cablaggi che dovrà essere effettuata autonomamente dall'Ente, seguendo le istruzioni indicate dalla Regione.

2. La predisposizione dei cablaggi, la fornitura di energia elettrica e il condizionamento dei locali, qualora ritenuto tecnicamente necessario ad insindacabile giudizio della Regione, da parte dell'Ente sono condizioni indispensabili per garantire la funzionalità degli ApparatI e la fruizione dei Servizi e costituiscono presupposto necessario per l'attivazione degli stessi da parte della Regione. L'Ente si impegna a garantire l'alimentazione elettrica degli ApparatI e dell'impianto di condizionamento, nonché la connettività di rete qualora si utilizzi la rete locale LAN dell'Ente.

3. Resta inteso che qualsiasi intervento tecnico relativo alla predisposizione, installazione e configurazione degli ApparatI, ove non diversamente previsto, dovrà essere eseguito esclusivamente previo accordo con la Regione.

4. La Regione non assume alcuna responsabilità per le manutenzioni, gli interventi, le manomissioni e per qualunque attività effettuata da personale non autorizzato da quest'ultima, nonché per eventuali malfunzionamenti da ciò derivanti.

5. L'attività di intervento tecnico della Regione consiste esclusivamente nelle attività strettamente necessarie per la configurazione degli ApparatI forniti dalla stessa ai fini dell'erogazione dei Servizi.

6. L'intervento di assistenza tecnica da parte della Regione riguarda esclusivamente gli ApparatI e non prevede alcuna attività di riparazione di guasti e/o deterioramenti di prese telefoniche, prese e/o impianti elettrici, impianti e apparecchi telefonici dell'Ente.

Art. 6

Attivazione dei Servizi e normativa di settore

1. Con la sottoscrizione del presente atto l'Ente esprime esplicita richiesta di attivazione dei Servizi, dichiarandosi con ciò consapevole della normativa regolante le comunicazioni elettroniche.

2. In particolare l'Ente prende atto che i Servizi sono attivati ed erogati, su incarico della Regione, da Insiel SpA sulla base di apposite autorizzazioni generali per la fornitura di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché in conformità alla normativa italiana e comunitaria in materia di telecomunicazioni, e che i servizi forniti da o attraverso altre infrastrutture, nazionali o estere, utilizzate per mezzo dei Servizi, sono regolati dalle legislazioni nazionali dei Paesi interessati, dalla regolamentazione internazionale in materia, nonché dai regolamenti di utilizzo delle singole infrastrutture interessate. Tali normative potranno prevedere eventuali limitazioni nell'utilizzazione dei servizi e particolari regimi di responsabilità dell'Ente in ordine all'utilizzazione dei servizi stessi.

3. I Soggetti firmatari della presente convenzione dichiarano di osservare ogni disposizione prevista per legge o prescritta dal Garante o dall'AGCOM in materia di privacy, sicurezza dei dati, tracciamenti ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs. 259/2003 e s.m.i..

4. Resta inoltre inteso che i Servizi saranno attivati successivamente all'esito positivo delle verifiche tecniche, salvo i casi in cui subentrino impedimenti oggettivi, non imputabili alla parte regionale.

Art. 7

Disposizioni concernenti la responsabilità delle Parti

1. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente atto e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all'altra a causa dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente atto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, nonché danni per lesione all'immagine. Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che la Regione non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni, salve le previsioni inderogabili di legge.

2. In ogni caso, la Regione e Insiel non saranno responsabili dei danni derivanti all'Ente o a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti dei Servizi dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Pubblica Regionale. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, la Regione e Insiel non saranno responsabili per danni derivanti da manomissioni o interventi sui Servizi da parte dell'Ente ovvero da parte di terzi non autorizzati dalla Regione, da malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione dei materiali utilizzati, da interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale fornito da altro operatore di telecomunicazioni, da inadempimenti dell'Ente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica), da attività e/o decisioni governative e/o della Pubblica Amministrazione (es.: ritardo nel rilascio di permessi e/o autorizzazioni), da provvedimenti dell'autorità

giudiziaria o regolamentare che inibissero l'erogazione dei Servizi o la sospensione o revoca della licenza, da cessazione dell'attività o fallimento dei concessionari o di altri operatori anche pubblici necessari per effettuare i Servizi.

3. La Regione e Insiel non saranno responsabili nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. La Regione e Insiel non sono in alcun modo responsabile dell'utilizzo che l'Ente fa dei Servizi.

4. L'Ente si impegna a tenere indenne la Regione e/o Insiel da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza o in connessione di inadempimenti dell'Ente alle obbligazioni del presente atto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità dell'Ente.

5. La Regione e Insiel non saranno in alcun modo responsabile nei confronti dell'Ente o degli utenti per i danni derivanti dalla mancata disponibilità di accesso ai Servizi.

6. L'Ente si impegna a seguire le istruzioni fornite dalla Regione e/o da Insiel per la configurazione dei propri apparati di rete e, in particolare, per evitare l'utilizzo improprio degli stessi da parte di terzi non autorizzati. La Regione e Insiel non sono responsabili di eventuali accessi non desiderati.

Art. 8

Particolari responsabilità dell'Ente per l'accesso ai Servizi - Vigilanza

1. E' convenuto tra le Parti che l'Ente firmatario ha facoltà di concedere l'accesso ai Servizi alle Scuole pubbliche i cui edifici siano di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ente firmatario. Relativamente a tali estensioni all'accesso, che non devono comunque comportare alcun aggravio economico/finanziario per la Regione, restano fermi gli stessi impegni assunti dall'Ente verso la Regione medesima con il presente atto. Del mancato rispetto, tenendo in ogni caso e ad ogni effetto manlevate la Regione e la sua Società interamente partecipata Insiel SpA da qualsivoglia responsabilità susseguente, rimangono pertanto responsabili l'Ente firmatario e/o il Soggetto giuridico terzo fruitore, cui compete l'adozione delle cautele tecniche e di vigilanza, anche fisica, atte ad impedire l'uso improprio dei Servizi.

2. Le predette cautele devono essere efficacemente adottate tanto con riferimento alla prevenzione di abusi e/o usi impropri posti in essere da personale organico all'Istituto scolastico beneficiario del Servizio, quanto da fruitori temporanei e/o occasionali che si trovino nell'edificio servito, anche saltuariamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo alunni e studenti, personale ausiliario avventizio, manutentori, fattorini, addetti alla pulizia dei locali, etc.).

3. Laddove richieste di accesso ai Servizi fossero avanzate all'Ente da Soggetti terzi svolgenti una funzione sociale nell'ambito territoriale di riferimento, comunque operanti a titolo non oneroso e per finalità di pubblico interesse, le stesse potranno essere trasmesse, adeguatamente motivate per iscritto, dall'Ente medesimo alla Regione.

4. L'Ente firmatario riconosce fin d'ora che le predette istanze saranno vagliate insindacabilmente dalla Regione, con primario riferimento alla tutela della concorrenza ed alle disposizioni in materia di telecomunicazioni. Il giudizio scritto formulato sarà inoltre finalizzato al rispetto del requisito della non onerosità economico/finanziaria per la Regione, avendo inoltre riguardo alle priorità individuate dalla stessa rispetto agli interventi da realizzare e al ruolo degli eventuali richiedenti.

Art. 9

Interruzioni dei Servizi e relative comunicazioni

1. La Regione non assume alcuna responsabilità per l'interruzione dei Servizi dovuta al malfunzionamento degli Apparati o della Rete ERMES ma si impegna, per quanto di propria competenza, a compiere quanto tecnicamente possibile per garantire la continuità nell'erogazione dei Servizi.

2. La Regione si riserva la facoltà di effettuare interruzioni dei Servizi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, previa comunicazione all'Ente, compatibilmente con la natura e l'urgenza degli interventi stessi.

3. Nel caso si verificassero guasti, malfunzionamenti o altre impreviste interruzioni dei Servizi, l'Ente ne fornirà tempestiva comunicazione per il tramite del Contact Center della società in-house Insiel SpA, al n. telefonico 800 098 788 (numero verde) ovvero allo 040/3737777.

Art. 10

Caratteristiche tecniche dei servizi, SLA e modifiche delle condizioni della Convenzione

1. Le Parti concordano che le caratteristiche tecniche dei Servizi (quali a titolo meramente esemplificativo, la velocità di trasmissione del collegamento), sono rispondenti alle specifiche in vigore sulla RPR per le tipologie e le finalità delle sedi coinvolte, e vengono aggiornate all'evolversi di tali specifiche;
2. Le parti inoltre concordano che i livelli di servizio assicurati (SLA, Service Level Agreement), sono quelli in vigore tra Insiel SpA e la Regione per la RPR e per la tipologia e le finalità delle sedi coinvolte, come da Disciplinare di Servizio che regola i rapporti tra la Regione e Insiel ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 della LR 9/2011, da ultimo modificato con DGR 2518 di data 22/12/2015, nonché sue modifiche e integrazioni, e dagli atti ad esso conseguenti;
3. La Regione potrà modificare, previa comunicazione all'Ente, le specifiche tecniche dei Servizi o degli SLA in difformità a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali, ovvero per modifiche delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili alle attività oggetto del presente atto.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, l'Ente può, entro il termine di 30 (trenta) giorni, recedere dal presente atto o dal Servizio oggetto della modifica, dandone comunicazione alla Regione via PEC.

Art. 11

Durata della Convenzione e recesso

1. Il presente atto dura 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza per uguale periodo, salva diversa volontà di una delle Parti, che ne dà comunicazione all'altra con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni via PEC.
2. E' fatta inoltre salva la facoltà delle Parti di recedere dal presente atto in qualsiasi momento, mediante comunicazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni con le modalità di cui al comma precedente.
3. L'Ente prende atto ed accetta che la prestazione dei Servizi e la cessione degli Apparati è strettamente correlata, anche per ragioni di ordine tecnico, alla permanenza dei servizi di connettività forniti dalla Regione.

Art. 12

Servizi erogati tramite rete di altro operatore

1. L'Ente che usufruisce di servizi di connettività tramite operatore di rete diverso da Insiel ha la facoltà di richiedere l'erogazione dei Servizi; la Regione provvede ad attivare i Servizi previa verifica tecnica positiva sulla funzionalità dell'impianto fornito da altro operatore.
2. Nei casi di cui al comma 1, le caratteristiche dei Servizi di cui usufruisce l'Ente dipendono dalle caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto fornito da altro operatore; L'Ente, pertanto, prende atto che, in relazione a tali caratteristiche, potrebbero verificarsi delle diminuzioni della velocità di accesso ai Servizi.

Art. 13

Foro Competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza

Art. 14

Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.
2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La presente Convenzione, redatta in formato digitale, conservato presso la Regione, viene letta, accettata e sottoscritta con firma digitale dalle Parti.

Per la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
F.to dott. Marco Padrini

Per Insiel SpA
F.to sig. Franco Conrotto

Per l'Ente
F.to _____

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005.


All. A

**CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RETE E L'UTILIZZO IN COMODATO
D'USO GRATUITO DI APPARATI DI RETE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE FVG**

ALLEGATO A – Scheda riepilogativa degli Apparati dati in comodato all'Ente

Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale

| DESCRIZIONE APPARATO | MARCA | MODELLO | N. DI SERIE | STRUTTURA | INDIRIZZO |
|-------------------------|----------|---------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Router | CISCO | 1941 | FCZ194571P4 | ITET – LIGNANO SABBIADORO | VIA MEZZASACCA 1 |
| Apparati radio | ESSENTIA | ESS125 | 20049988 | IPSIA – POZZUOLO DEL FRIULI | VIA DELLE SCUOLE 10 |
| Router | CISCO | 851 | FCZ140461TZ | IPSIA – POZZUOLO DEL FRIULI | VIA DELLE SCUOLE 10 |

Per la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

F.to dott. Marco Padrini

Per l'Ente

F.to _____

(Documento sottoscritto digitalmente)



**CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RETE E L'UTILIZZO IN COMODATO
 D'USO GRATUITO DI APPARATI DI RETE DI PROPRIETÀ DI INSIEL SPA
 ALLEGATO B – Scheda riepilogativa degli Apparati dati in comodato all'Ente**

Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale

| DESCRIZIONE APPARATO | MARCA | MODELLO | N. DI SERIE | STRUTTURA | INDIRIZZO |
|----------------------|-------|---------|-------------|--|-------------------------------|
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ211240GM | ISTITUTO CECONI UDINE | UDINE - VIA MANZONI, 6 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2112B0MD | ISTITUTO EX STRINGHER-UCCELLIS UDINE | UDINE - VIA CRISPI, 6 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ195092VT | ISTITUTO MALIGNANI UDINE | UDINE - VIA L.DA VINCI, 10 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ204440SE | ISTITUTO MARINELLI UDINE | VIA L.DA VINCI, 4 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2111B10R | ISTITUTO MARINONI UDINE | UDINE - VIALE NOGARA, 2 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2112B0MT | ISTITUTO STATALE D'ARTE G.SELLO UDINE | UDINE - VIA GORIZIA, 2 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2110B0C3 | ISTITUTO STATALE D'ARTE G.SELLO UDINE | UDINE - PIAZZA I MAGGIO, 12/B |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2112B0MU | ISTITUTO STATALE D'ARTE G.SELLO UDINE | UDINE - VIA DIAZ, 60 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ211240GE | ISTITUTO STATALE D'ARTE G.SELLO UDINE | UDINE - VIALE PALMANOVA |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2112B0M2 | ISTITUTO STELLINI UDINE | UDINE - PIAZZA I MAGGIO, 26 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ195092VW | ISTITUTO STRINGHER UDINE | UDINE - VIALE NOGARA, 3 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ211240GV | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A.MALIGNANI UDINE | UDINE - VIA ZUGLIANO, 15 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2112B0M9 | ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO | UDINE - VIA A.DIAZ, 60/A |

| | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------|---|---|
| | | | | DEGANUTTI UDINE | |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2050B1DU | ISTITUTO ZANON UDINE | UDINE - PIAZZALE CAVEDALIS, 7 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2110BOCA | LICEO CATERINA PERCOTTO UDINE | UDINE - VIA LEICHT PIER SILVERIO, 4 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ211240GL | LICEO CATERINA PERCOTTO SUCCURSALE DANTE UDINE | UDINE - VIA UGO FOSCOLO, 6 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ211240FY | LICEO COPERNICO UDINE | UDINE - VIA PLANIS, 25 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2110BOCC | LICEO EDUCANDATO STATLE COLLEGIO UCCELLIS | UDINE - VIA GEMONA, 21 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2021606B | LICEO EDUCANDATO STATLE COLLEGIO UCCELLIS | UDINE - VIA DIAZ, 60 |
| ROUTER | CISCO | 1941/K9 | FCZ2112B0MC | LICEO SCIENTIFICO STATALE NICOLO' COPERNICO- UCCELLIS UDINE | UDINE - VIA PLANIS, 25 |

Per la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

F.to dott. Marco Padrini

Per l'Ente

F.to _____

(Documento sottoscritto digitalmente)

UDINE, 15/12/2017

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

